

Liquidazione controllata n. 112/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott. Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da Di Benedetto Faustino, nato ad Atri (TE), in data 7.4.1960, residente a Spoltore (PE), in via Parigi n. 102, codice fiscale DBNFN60D07A488F;

RICORRENTE

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso con il quale Di Benedetto Faustino ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Il ricorrente, in data 09/11/1998, ha iniziato l'attività di STUDI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA con P. Iva n. 01528390683, cessata in data 15/10/2007. Successivamente ha riaperto una nuova partita iva in data 16/11/2007 n. 01846390688 esercente l'attività di IDEAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE. La partita iva è stata cessata in data



Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76
Firmato Da: DI FIORE STEPHANY Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28a0e553cb40da15 - Firmato Da: BONGRAZIO ELIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3c82718

16/11/2007. Il ricorrente è attualmente occupato presso GIMA SRL a partire dal 17/02/2023 con qualifica di banconista salumiere. Come dichiarato dallo stesso e riscontrato dai CUD presentati e dalle dichiarazioni dei redditi presenti sul cassetto fiscale, negli ultimi anni ha svolto lavori sempre come banconista salumiere presso altre aziende.

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso. Il ricorrente, infatti, a fronte di una esposizione debitoria di circa € 307.017,54 (per gran parte debiti di natura erariale derivanti dalla pregressa attività di impresa), non è titolare di beni immobili; risulta essere intestatario unicamente dell'autovettura OPEL AG, targata CT314RT, immatricolata nell'anno 2005, acquistata in data 17/03/2022 al prezzo di € 2.000,00 e del seguente c/c bancario: Pagina 12 - N.40373/1000/00005873 INTESA SAN PAOLO con saldo al 31/12/2023 di € 1.058,08. Ad oggi il ricorrente risulta essere beneficiario del reddito da lavoro dipendente, complessivamente quantificabile nell'importo netto medio mensile pari a circa euro 1.405,00. Il ricorrente versa, dunque, in stato di sovraindebitamento, stante l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

F) il gestore, nella propria relazione, ha ritenuto ragionevole individuare quale valore del reddito da lavoro dipendente destinabile al soddisfacimento dei creditori, detratte le spese di mantenimento, l'importo mensile pari ad euro 289,00;

Ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dal debitore;

Rilevato che il debitore ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione controllata della propria autovettura in quanto ritenuta indispensabile per recarsi a lavoro;

Considerato che tutti i beni del debitore sono ricompresi nella liquidazione del patrimonio, ad eccezione di quelli indicati dal comma 4 dell'art. 268 CCII e che il debitore pertanto può in sentenza essere autorizzato a utilizzare alcuni beni fino alla loro liquidazione solo "in presenza di gravi e specifiche ragioni";

Considerato, ad ogni modo che, ferma l'immediata esclusione dall'inventario dei beni non pignorabili per legge, l'effettiva convenienza della liquidazione dell'autovettura e degli eventuali beni



mobili del debitore ovvero la rinuncia alla liquidazione sarà valutata dal liquidatore che ne darà conto nel programma di liquidazione (a seguito di approfondita analisi sul rapporto tra il valore di mercato della vettura e costi di vendita);

Ritenuto, in definitiva, che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (incluso il bene mobile registrato, attesa la natura universale della procedura), sebbene, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCI, sussistono gravi ragioni (in quanto impiegato per recarsi sul posto di lavoro) per autorizzare il debitore, nelle more della liquidazione, all'uso del veicolo lui intestato;

Rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

Ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

Osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata; infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o *advisor* finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta



in favore del ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica del ricorrente, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe all'OCC;

Ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;

p.q.m.

Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

- 1) Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata di Di Benedetto Faustino, nato ad Atri (TE), in data 7.4.1960, residente a Spoltore (PE), in via Parigi n. 102, codice fiscale DBNFN60D07A488F;
- 2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;
- 3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Rosangela Giampaolo;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento, e fatta eccezione per l'autovettura OPEL AG, targata CT314RT. Il rilascio di detto bene avverrà da parte del debitore al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito di procedure competitive disposte dal liquidatore; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito tenuto conto di quanto indicato nella parte motiva;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Di Benedetto Faustino;



9) Dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10) Ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 28/11/2024.

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

